



# CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

*Città della Disfida*

**AREA VI – AMBIENTE, LL.PP. E MANUTENZIONI**

Barletta, 12/10/2023

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica**  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

**Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**  
[COMPNIEC@pec.mite.gov.it](mailto:COMPNIEC@pec.mite.gov.it)

E p.c.

**Direzione Generale Valutazioni Ambientali**  
[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

**Sezione Autorizzazioni Ambientali**  
Via Gentile, 52 – 70126 Bari  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità  
Urbana**  
[dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it)

**Sezione Transizione Energetica**  
[servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it)

**Sezione Risorse Idriche**  
[servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)

**Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle  
Risorse Forestali e Naturali**  
[protocollo.sezionerisoresostenibili@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.sezionerisoresostenibili@pec.rupar.puglia.it)

**Servizi Territoriali**  
[upa.bari@pec.rupar.puglia.it](mailto:upa.bari@pec.rupar.puglia.it)  
[upa.foggia@pec.rupar.puglia.it](mailto:upa.foggia@pec.rupar.puglia.it)

**ARPA Puglia**

[dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

[dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

[dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

[dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

**Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**

[sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

**Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità**

[ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it)

**Autorità di Bacino Distrettuale**

**dell'Appennino Meridionale**

**Sede Puglia**

[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)

**Ministero della Cultura**

[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

**Soprintendenza nazionale per il patrimonio**

**culturale subacqueo**

[sn-sub@pec.cultura.gov](mailto:sn-sub@pec.cultura.gov)

**ISPRA Centro Nazionale per la**

**caratterizzazione ambientale**

**e la protezione della fascia costiera e**

**l'oceanografia operativa (CN-COS)**

**C.A. Ing. Maurizio Ferla**

[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**Barium Bay S.r.l.**

[bariumbay@legalmail.it](mailto:bariumbay@legalmail.it)

**Città metropolitana di Bari**

[protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it)

**Provincia di Barletta Andria Trani**

[ambiente.energia@cert.provincia.bt.it](mailto:ambiente.energia@cert.provincia.bt.it)

**Provincia di Foggia**

[protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)

**Comune di Giovinazzo (BA)**

[protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it](mailto:protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it)

**Comune di Molfetta (BA)**

[protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it](mailto:protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it)

**Comune di Andria (BT)**  
[protocollo@cert.comune.andria.bt.it](mailto:protocollo@cert.comune.andria.bt.it)

**Comune di Zapponeta (FG)**  
[info.comune.zapponeta@pec.rupar.puglia.it](mailto:info.comune.zapponeta@pec.rupar.puglia.it)

**Comune di Vieste (FG)**  
[protocollo@pec.comune.vieste.fg.it](mailto:protocollo@pec.comune.vieste.fg.it)

**Comune di Monte Sant'Angelo (FG)**  
[protocollo@montesantangelo.it](mailto:protocollo@montesantangelo.it)

**Comune di Manfredonia (FG)**  
[protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it](mailto:protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it)

**Comune di Margherita di Savoia (BT)**  
[ufficio.protocollo@comunemargheritadisavoia.it](mailto:ufficio.protocollo@comunemargheritadisavoia.it)

**Comune di Bisceglie (BT)**  
[protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it)

**Comune di Trani (BT)**  
[protocollo@cert.comune.trani.bt.it](mailto:protocollo@cert.comune.trani.bt.it)

**Comune di Trinitapoli (BT)**  
[protocollo.comuneditrinitapoli@pec.it](mailto:protocollo.comuneditrinitapoli@pec.it)

**Comune di Polignano a Mare (BA)**  
[protocollo@pec.comune.polignanoamare.ba.it](mailto:protocollo@pec.comune.polignanoamare.ba.it)


**Comune di Mola di Bari (BA)**  
[comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it](mailto:comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it)

**Comune di Monopoli (BA)**  
[comune@pec.comune.monopoli.ba.it](mailto:comune@pec.comune.monopoli.ba.it)

**Oggetto: [ID\_VIP: 10221] Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto di un parco eolico off-shore per la produzione di energia elettrica da fonte eolica nel Mare Adriatico Meridionale, denominato "Barium Bay", costituito da 74 aerogeneratori di potenza unitaria di 15 MW, per una potenza complessiva d'impianto pari a 1.110 MW, incluse le opportune opere di connessione alla RTN, da realizzarsi di fronte ad un tratto di costa compreso tra i comuni di Vieste e Monopoli. Proponente: Barium Bay S.r.l. Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento. – OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 6, del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021.**

Per quanto di competenza del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Ambiente si osserva che l'attraversamento delle connessioni elettriche del parco eolico offshore sulla terraferma interessa principalmente il territorio di Barletta senza che siano state valutate adeguatamente le seguenti criticità:

1. L'approdo interrato del cavidotto attraversa un "cordone dunare artificiale" di rifiuti urbani accumulatisi nel tempo con presenza di eternit su aree demaniali marittime. Le aree sono sottoposte a sequestro giudiziario e sono oggetto di ordinanza sindacale rivolta al MIT per la rimozione dei rifiuti (cfr. - 2023-07-24 - 0057402 - Allegato 1);
2. L'approdo del cavidotto avviene nel centro abitato di Barletta così come perimetrato ed individuato dalla tavola D.2 del vigente piano regolatore generale, approvato con deliberazione di giunta regionale n.564 del 17 aprile 2003:



3. È previsto l'interramento del cavidotto lungo l'asse alla nuova strada di PRG, realizzata circa 10-15 anni fa in corrispondenza del tracciato della ex vicinale Misericordia, quale strada urbana di PRG, il cui sottosuolo è già attraversato da diversi sottoservizi pubblici (fognatura nera, bianca, elettricità, pubblica illuminazione, etc.) della zona produttiva di via Trani. Manca da parte dell'amministrazione comunale ogni preventiva forma di assenso che abiliti la previsione dell'attraversamento sotterraneo di questo cavidotto estraneo al sistema urbanizzativo delle utenze servite lungo questa strada comunale (bene demaniale) e che, in ogni caso, interferisce sia fisicamente che funzionalmente (campo elettromagnetico generato dalle correnti circolanti nella linea elettrica con una DPA che interesserebbe l'intera larghezza stradale) con la salvaguardia funzionale e manutentiva del sistema dei sottoservizi delle urbanizzazioni primarie ivi presenti, indispensabile al funzionamento della zona produttiva di via Trani e degli opifici esistenti che si attestano sul margine stradale, nonché pregiudica la realizzazione/potenziamento dei nuovi sottoservizi che si rendessero ivi necessari (reti di distribuzione di gas, reti idriche, reti di distribuzione telefoniche, radio-televisive, e similari).

In particolare non risulta che siano stati adeguatamente censiti nel progetto tutti questi sottoservizi esistenti e previsti stimando gli effetti dell'interferenza di un sistema elettrico in corrente alternata di alta tensione (linea elettrica di trasmissione/distribuzione). Analogamente non risultano stimati i relativi effetti sulle varie cabine elettriche e sottostanti cavidotti di alimentazione che si attestano sulla stessa strada e che possono determinare pericolosi e dannosi fenomeni di origine elettromagnetica, nonché sugli ulteriori sottoservizi realizzabili quali la rete del gas e le reti di distribuzione telefoniche, radio-televisive, e similari.

4. La sottostazione elettrica di interscambio del cavidotto interrato è prevista in variante al PRG e ricade in parte nel perimetro del centro abitato;
5. I due elettrodotti aerei, che poi dipartono da questa sottostazione per connettersi nel territorio di Andria con la rete, interessano gran parte del territorio agricolo comunale in prossimità dei confini amministrativi delle città di Trani ed Andria, co-capoluoghi con Barletta della provincia BT, con una fascia di DPA di circa 184 mt vincolando permanente al mero rispetto degli elettrodotti centinaia di ettari di territorio comunale, pregiudicando ogni uso alternativo del territorio in un'ottica di sviluppo intercomunale/provinciale. Non è stata proposta l'alternativa, paesaggisticamente meno impattante, dell'interramento dell'intero elettrodotto.
6. Le misure compensative (opere pubbliche) degli impatti ambientali significativi e negativi sono generiche e si estendono, a dismisura, sui territori costieri compresi tra il Gargano ed il barese non impattati dalle opere di connessione a terra del parco eolico.

Tutto ciò premesso il progetto presentato deve essere approfondito alla luce dei 6 punti esposti ai fini dell'eventuale adeguamento, chiedendo di prendere in considerazione soluzioni alternative sia del punto di approdo che della sottostazione elettrica al di fuori del centro abitato e di richiedere e concordare preventivamente all'Amministrazione Comunale la preventiva disponibilità e la modalità dell'utilizzo del sottosuolo delle proprie sedi viarie.

Il Dirigente AREA VI

Ing. Ernesto BERNARDINI

Firmato digitalmente da:

Bernardini Ernesto

Firmato il 12/10/2023 13:24

Seriale Certificato: 2800053

Valido dal 06/10/2023 al 06/10/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL SINDACO

Dott. Cosimo Damiano CANNITO

Firmato digitalmente da:

CANNITO COSIMO DAMIANO

Firmato il 12/10/2023 13:29

Seriale Certificato: 421623

Valido dal 12/05/2021 al 12/05/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA





## **CITTA' DI BARLETTA**

*Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile  
Città della Difesa*

### **IL SINDACO**

ACCERTATO che a seguito di controllo finalizzato alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute pubblica, in esito a indagini atte ad individuare eventuali responsabili di abbandoni di rifiuti incontrollati, il giorno 13.12.2021 alle ore 06.00 la Capitaneria di Porto ha effettuato una verifica presso l'area libera e non recintata, con un varco di entrata contraddistinto dalla presenza di n. 2 new jersey di cemento, identificata come un'area demaniale marittima foglio di mappa n°105 particella 1, vi è un "cordone dunare" esteso su area di circa 3480 mq di circa 4 mt di altezza per un totale di circa 14.000 m<sup>3</sup> di rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti da materiale edilizio, rifiuti di materiale plastico conglomerato bituminoso e rifiuti da scavo;

CONSIDERATO che dal 13.12.2021 l'area in questione è sottoposta a sequestro penale preventivo e che nell'ambito delle attività e dei campionamenti disposti nel relativo proc. penale nr.7196/2021R.G.N.R. a carico di ignoti è intervenuta l'ASL BT, la quale ha notiziato, con nota prot. n.49898/23 del 23 giugno 2023, il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale e con poteri ordinatori in caso di emergenze sanitaria e di igiene pubblica, di quanto segnalato dall'allegata nota ARPA Puglia sulle misure di prevenzione e protezione da adottarsi prima, durante e dopo le attività disposte nel proc. penale n.7196/2021R.G.N.R., ai sensi dell'art.50 comma 5 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in considerazione del rischio igienico sanitario al quale sarebbero esposti i bagnanti, i visitatori e gli astanti, come meglio precisato nella nota allegata, ovvero determinato dalla presenza di fibre di asbesto (amianto) sia sulle pareti esposte anche nelle porzioni sommitali del cumulo antropico;

PRESO ATTO che, dalla comunicazione di cui sopra, si evince, altresì, che questa località, catastalmente individuata al fg. di mappa n.105 su parte della particella 1, è stata così interessata nel tempo da un abbandono di rifiuti pericolosi con rischio di dispersione in mare e nelle aree circostanti sia dei rifiuti ormai scoperti, che delle fibre di amianto, per i quali il Comune ha l'obbligo di emissione di ordinanza di ripristino ai sensi dell'art. 192 c.3 del D. Lgs. n. 152/2006 nei confronti del proprietario del terreno, atteso che risultano tuttora ignoti i relativi responsabili dell'abbandono dei rifiuti;

RAVVISATA la prevalenza dell'art. 192, comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sull'art. 107, comma 5, T.U. Enti Locali e la conseguente illegittimità delle ordinanze di rimozione dei rifiuti emesse dal Dirigente comunale e non dal Sindaco (ex pluris Consiglio di Stato sez. II 05/10/2021, n. 06641, Consiglio di Stato sez. V - 06/09/2017, n. 4230, nello stesso senso Consiglio di Stato sez. V - 29/08/2012, n. 4635, Cons. Stato Sez. V, 25/08/2008, n. 4061);

DATO ATTO che la particella catastale n.1 del fg. di mappa 105 è un'area demaniale marittima intestata catastalmente al DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA (RM), ed, in quanto tale, sottoposta alla vigilanza della polizia demaniale svolta dalla Capitaneria di Porto, che, tuttavia, non è riuscita a contrastare ed impedire nel tempo il fenomeno di abbandono di rifiuti stratificatisi fino a costituire un anomalo cordone dunare di rifiuti;

ACCERTATO CHE la Direzione Generale Vigilanza Autorità Portuali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) è l'ufficio che, in linea di fatto, esercita le funzioni relative alla

proprietà del demanio marittimo, come statuito, anche di recente, dal massimo consesso della giustizia amministrativa (sentenza del C.d.S., sez. IV, n.3576/2021);

RILEVATO, altresì, che nel frattempo con la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino per la Puglia n.340 del 22/05/2023, pubblicata sul B.U.R.P. - n. 50 del 1-6-2023, è stata approvata la modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità geomorfologica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di Barletta (BT) - aree costiere;

RILEVATO inoltre che, in uno con la predetta deliberazione, sono state approvate: stralcio della "Carta della pericolosità – Assetto geomorfologico" del PAI vigente dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, relativa al settore di territorio oggetto di modifica; stralcio della "Carta della pericolosità – Assetto geomorfologico" del PAI vigente dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, contenente la modifica alla perimetrazione per il settore di territorio interessato;

VISTO che la suddetta perimetrazione interessa anche questo "cordone dunare" ESTESO SU AREA DI CIRCA 3480 MQ DI CIRCA 4 MT DI ALTEZZA PER UN TOTALE DI CIRCA 14.000 m<sup>3</sup> di rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti da materiale edilizio, rifiuti di materiale plastico conglomerato bituminoso e rifiuti da scavo, che è altresì qualificata come area a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3) sull'area demaniale marittima del foglio di mappa n°105 particella n. 1;

CONSIDERATO che l'incoerenza artificiale dei rifiuti che compongono il "cordone dunare" rappresenta per i bagnanti, i visitatori e gli astanti un duplice rischio di tipo igienico sanitario sia per l'esposizione alle particelle di amianto che per la stessa l'incolumità fisica dovuta alla franosità verso mare del relativo materiale incoerente (rifiuti), alto circa 4 mt s.l.m.;

RITENUTO di dover adottare delle misure idonee a tutela della salute pubblica mediante:

- la delimitazione dell'area a terra e a mare, con conseguente divieto di accesso e interdizione del sito e dello specchio acqueo antistante;

- il ripristino immediato dell'area, mediante la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati;

CONSIDERATO che non è necessaria, data l'urgenza di provvedere, la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, come previsto dall'art. 7 della L. n.241/1990;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

CONSIDERATO che per la situazione di pericolo segnalata dall'ASL e da ARPA Puglia non è possibile ricorrere agli strumenti previsti in via ordinaria dal legislatore;

CONSIDERATO che l'ordine di rimozione emesso dal Sindaco sul presupposto dell'indifferibilità e dell'urgenza di provvedere non ha carattere sanzionatorio, bensì soltanto ripristinatorio a tutela della incolumità pubblica. Pertanto, l'ordine non può che incombere sul proprietario o su colui che ne ha la libera disponibilità, a prescindere dalla responsabilità dell'illecito scarico dei rifiuti, necessità impellente soprattutto quando si tratti di sostanze pericolose come rifiuti contenenti amianto;

VISTI l'art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (Codice dell'Ambiente), e l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. A) del D. L. 14/2017, convertito con modificazioni della legge n. 48/2017;

LETTO l'art.54 del codice della navigazione - Occupazioni e innovazioni abusive – che impone in caso di occupazione abusiva o innovazioni non autorizzate, come nella fattispecie concretizzatosi con lo sversamento di 14.000 mc di rifiuti pericolosi, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi avviene anche d'ufficio da parte del Capo Compartimento, atteso che non trattasi di attività correlata alla gestione economica del bene, delegata a Regione e Comuni dall'art.105 D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112;

RAVVISATO CHE l'ordinanza sindacale è legata alla sussistenza di un pericolo concreto che imponga di provvedere in via d'urgenza, con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento;

VISTO l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita “le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”, ed il comma 5 della citata disposizione prevede, a sua volta ed in particolare, che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

VISTO l'art. 192 del suddetto decreto legislativo n. 152/2006, che, in via generale, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede che, in caso di violazione del divieto, il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, avvio al recupero o smaltimento, oltre al ripristino dello stato dei luoghi;

CONSIDERATO che l'art. 192, comma 3, del suddetto decreto legislativo stabilisce che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo, e che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie, il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede alla esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

## ORDINA

a tutela della salute pubblica, per le motivazioni e relativamente alla violazione di cui in premessa, ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ai sensi degli artt. 50 e 54 del TUEL, e previo dissequestro da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, AL DIRETTORE PRO TEMPORE della Direzione Generale Vigilanza Autorità Portuali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), (DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - ramo Marina Mercantile con sede in Roma quale amministratore del demanio Pubblico dello Stato – Ramo Marina Mercantile di cui al foglio 105 part. n.1 del territorio di Barletta, in qualità di coobbligato solidale, responsabile, quanto meno a titolo di colpa, per l'abbandono e il deposito incontrollato nel tempo di rifiuti sul medesimo suolo di sua proprietà:

- la delimitazione dell'area di mq 3.480, ricadente in quota parte della part. 1 del fg.105 del catasto terreni del Comune di Barletta - di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato - ramo Marina Mercantile con sede in Roma) a terra e a mare, con conseguente divieto di accesso e interdizione del sito e dello specchio acqueo antistante interessato dall'abbandono di rifiuti;



- il ripristino immediato di tale area mediante la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati, da "ignoti", sul fondo di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato - ramo Marina Mercantile con sede in Roma, censito al f. 105 part. 1 del catasto terreni del Comune di Barletta (Bt).

I LAVORI di delimitazione e di messa in pristino dell'area dovranno essere eseguiti immediatamente e comunque iniziati entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di notifica della presente.

Nelle more dei lavori di messa in pristino dell'area è prescritta la messa in sicurezza del sito mediante protezioni e sostegni, da concordare con ARPA Puglia, che evitino la dispersione di amianto nell'ambiente nonché la franosità del "cordone dunare".

#### DISPONE

1) che, nel caso di inottemperanza da parte della Direzione Generale Vigilanza Autorità Portuali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con sede in Roma, soggetto obbligato ex lege, si procederà d'ufficio all'effettuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con addebito e recupero in danno delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a tutti gli adempimenti consequenziali a carico della stessa proprietà del terreno, ai sensi dell'art. 225 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006;

2) gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di controllare l'esecuzione dell'atto;

3) che l'ordinanza venga immediatamente notificata a mezzo pec dg.tm@pec.mit.gov.it alla Direzione Generale Vigilanza Autorità Portuali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT);

4) che copia dell'ordinanza venga inoltre trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

a) Alla Prefettura di Barletta;

b) Alla Regione Puglia – direzione Ambiente –

c) Alla Agenzia del Demanio – Bari

d) Alla Provincia di Barletta Andria Trani

e) All' Azienda ASL Bt – Andria

f) ALL' ARPA Puglia

g) Alla Soprintendenza per il Beni Architettonici per il Paesaggio – Foggia e Barletta-Andria-Trani;

h) Alla Procura della Repubblica - Trani

i) Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Barletta;

l) All'ufficio "Albo Pretorio Comunale";

**SI RENDE** noto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – sede di Bari, ed entro il termine di 120 giorni dalla notificazione, al Presidente della Repubblica, secondo le modalità previste dalla legge.

**Il Sindaco**  
Dott. Cosimo Damiano CANNITO